



cf: 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO

approvato con delibera di Consiglio n° 1652 del 18 ottobre 2023

1. Premessa

Considerato che:

-ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione, aumenta in modo preoccupante;

-per ogni anno iscritto all'Ordine, la segreteria versa la quota associativa al C.N.I. anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;

-tale comportamento viola la legge ed è per questo sanzionabile, disdicevole sotto il profilo deontologico nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalle norme di seguito indicare. AL fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente il Consiglio dell'Ordine ha redatto il presente Regolamento.

2. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

Il Regolamento è stato redatto nel rispetto delle seguenti Fonti giuridiche e normative:

- **Legge n. 1395 del 24/06/1923**

Art. 5. Comma 2: stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine.

- **R.D. n. 2537 del 23/10/1925**

Art. 18: Le spese per funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini Professionali in ragione del numero degli iscritti e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

Art. 37: il Consiglio dell'Ordine .. determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine.

- **D.Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944**

Art. 7: reca norme relative alle tasse che possono essere stabiliti dal Consiglio dell'ordine a carico degli Iscritti all'Albo.

- **L.n. 536 del 03/08/1949**

Art. 2:

- 1) i contributi stabiliti A favore degli Ordini, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
- 2) Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
- 3) La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

- **D.P.R. n. 137 del 07/08/2012**

Art. 8: presso i Consigli dell'Ordine ----- sono istituiti Consigli di Disciplina Territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

- **Codice Deontologico C.N.I. del 14/05/2014**

Art. 20.1: l'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine Professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Art. 20.2: l'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

- **D.L. 185 del 29/11/2008**

Art. 16 comma 7: gli iscritti sono tenuti a possedere e comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.

- **L. 8 agosto 1977 n. 585**

Estrazione dei contributi per il funzionamento degli Ordini degli Ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Articolo unico – Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli Albi degli Ingegneri di cui al R.D. 23/09/1925 n. 2357, a norma degli articoli 7 e 14 del Dlgs. 23/09/1944 n. 382, sono riscosse ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15/05/1963 n. 858 secondo le modalità stabilite nel Testo Unico per la riscossione delle imposte dirette. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli Ordini Provinciali e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.

- L. 10 giugno 1978, n. 292

Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette. Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 giugno 1978, n. 176. Articolo unico. – Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli Organi Statutari competenti di ciascun Ordine o Collegio Professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli Albi degli Ordini e Collegi Professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico della legge sui servizi della riscossione delle Imposte Dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, secondo le modalità stabilite nel citato Testo Unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli Ordini e Collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

3. Funzione dei contributi

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

4. Obbligatorietà

Il contributo dovuto dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del RD 2537/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

5. Determinazione del contributo

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 1395/1923 e dell'art. 37 RD 2537/25.

Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'Albo o di status soggettivi, un contributo diverso.

6. Comunicazione del contributo

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà inviata a mezzo PEC e, in caso di mancata comunicazione della PEC da parte dell'iscritto, a mezzo di mail ordinaria a ciascun iscritto, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

A tal riguardo, sarà cura di ogni iscritto comunicare le variazioni dei propri contatti alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo e i propri recapiti telefonici, nonché PEC e mail ordinaria.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

7. Modalità di pagamento – Rateizzazione – Sanzioni Ritardo Pagamenti

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di norma entro il 31 marzo di ciascun anno ad è possibile procedere al pagamento attraverso le seguenti modalità:

- Bonifico Bancario
- Pagamento Telematico (Cbill, Pago PA)

Ai fini della certezza dei pagamenti e per rendere agevole l'acquisizione dei dati inerenti lo stato delle quote annuali versate dagli iscritti e i relativi mutamenti nel corso del tempo, è istituito:

-presso la Tesoreria dell'Ordine un archivio delle quote versate da parte degli iscritti all'Albo nei precedenti cinque anni contenente, oltre alle singole quote versate e non, per ogni iscritto, le date e gli estremi di tutti i

pagamenti, l'anagrafica, il codice fiscale, i recapiti postali, telefonici, di posta elettronica e PEC che sono stati comunicati alla Segreteria da ogni iscritto, aggiornati d'ufficio qualora non dovessero risultare veritieri.

E' fatto obbligo a tutti i consiglieri, componenti del Consiglio dell'Ordine e Collegio di Disciplina, il vincolo di segretezza.

Non è prevista rateizzazione del contributo annuale di iscrizione.

Nel caso di ritardi del pagamento del contributo annuale da parte del singolo Iscritto oltre la data del 31 Marzo di ciascun anno è fissata una sanzione amministrativa, da aggiungere alla quota annuale definita in funzione dell'entità temporale del ritardo, quantificata come da seguente prospetto:

- Pagamento entro il 30.06 sanzione pari al 10% dell'importo contributo;
- Pagamento tra il 30.06 e 30.10 sanzione pari al 20% dell'importo contributo;
- Pagamento tra il 30.10 e 31.12 sanzione pari al 50% dell'importo contributo;

Il pagamento della sanzione di ritardo dovrà essere operata contestualmente al pagamento del contributo.

8. Cancellazione

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di iscrizione.

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro, opera dalla data della delibera. In caso di trasferimento all'Ordine di Benevento, l'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione per l'intero anno a prescindere dal mese dell'anno in cui si sia iscritto.

Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'Albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 20.2 del vigente Codice Deontologico.

9. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

10. Sospensione

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

11. Ritardato pagamento

Decorsi novanta giorni dal termine del pagamento del contributo senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, via mail ordinaria. Nel sollecito saranno evidenziate e richieste anche le sanzioni amministrative per il ritardo di pagamento.

Decorsi infruttuosamente ulteriori 180 giorni, l'Ordine procederà a formalizzare ulteriore sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, via mail ordinaria. Nel sollecito saranno evidenziate e richieste anche le sanzioni amministrative per il ritardo di pagamento.

A partire dal 30 Marzo dell'anno solare successivo, la seconda formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora ed avviso di possibile deferimento al Consiglio di Disciplina e le conseguenti procedure amministrative per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

12. Inadempimento – Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote di tutti gli iscritti. Quando la morosità, anche parziale, persista da almeno 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento, il Consiglio dell'Ordine procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, nel rispetto della normativa di riferimento e all'esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione. La sospensione a tempo indeterminato eventualmente comminata cessa al momento del pagamento da parte dell'iscritto.

13. Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina

L'Ordine, esperiti i tentativi per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità di almeno 12 mesi dalla data di scadenza del versamento dovuto, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina.

Il deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l'inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all'iscritto.

Laddove a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine Territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di Disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

14. Sospensione dall'Albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale.

Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio di Disciplina, a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta notizia di revoca della sanzione di sospensione dal Presidente del Consiglio di Disciplina, procede a revocare il provvedimento di sospensione sull'Albo Professionale.

15. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'ordine nei seguenti casi:

- Decesso dell'iscritto;
- Reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni
- Anti economicità dell'azione di recupero
- Accertata prescrizione

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

16. Iscritti non in regola con i pagamenti

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota, tutti i servizi dell'ordine saranno sospesi e il professionista incorrerà nelle seguenti limitazioni:

- agli iscritti morosi non verranno più erogati i servizi dell'Ordine.
- a partire dal terzo anno di morosità agli iscritti morosi non verranno rilasciati diplomi o medagli da parte dell'Ordine, o altri riconoscimenti previsti.

17. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ed annulla e sostituisce regolamenti precedenti. Del presente regolamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'ordine.

Il Consigliere Segretario

Ing. Antonio Di Palma

Il Presidente

Ing. Ivan Verlingieri